

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. LAZIO R.G. n. 499/2020;

2. Nome del ricorrente: COSTANTINO ANTONINO;

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

1. il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- della nota notificata al ricorrente in data 4 novembre 2019, mediante la quale, in ragione del fatto che presso il Tribunale di Macerata risultava che nei confronti del Caporal Maggiore Costantino Antonino, è stato emesso dal G.U.P. del medesimo Tribunale decreto che dispone il giudizio, datato 24 ottobre 2018 nell'ambito del procedimento penale n. 1695/2018 R.G. G.I.P. per delitti non colposi e, tenuto conto dell'art. 954, co. 3-bis del Codice dell'Ordinamento Militare e dell'art. 3, co. 1 let. D) del Decreto del Ministero della Difesa 23 aprile 2015 - il quale prevede, quale condizione di ammissione alla riafferma "non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi" veniva disposta la non ammissione alla prima riafferma biennale per mancanza del predetto requisito e il conseguente collocamento in congedo illimitato del Caporal Maggiore COSTANTINO Antonino, a decorrere dal 30 dicembre 2019".
- dell'art. 3 comma 1 lettera D del Decreto del Ministero della Difesa del 23 aprile 2015 nella parte in cui tra i requisiti per l'ammissione alla riafferma biennale prevede "non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi";
- della graduatoria dei candidati che verranno collocati nella graduatoria annuale di merito da immettere nei ruoli dei volontari in servizio permanente nella parte in cui parte ricorrente non verrà incluso a causa del provvedimento oggi impugnato;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

Con il ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- della nota prot. n. 248819 trasmessa il 24 giugno 2020 con la quale il Ministero della Difesa comunicava al ricorrente che la domanda di partecipazione all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il 2019 (volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) dallo stesso presentata non può essere accolta in quanto egli non risulta più in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale a decorrere dal 30 dicembre 2019 e, pertanto, non avendo mantenuto il requisito previsto al paragrafo 3, sottopara a., 2° alinea della relativa circolare, è stato definitivamente escluso dalla procedura concorsuale;
- del decreto prot. n. 0285387 del 20 luglio 2020 recante l'approvazione della graduatoria finale di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2019, dei VFP4 reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza giuridica 30 dicembre 2015;

- della graduatoria definitiva di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2019, dei VFP4 reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza giuridica 30 dicembre 2015 nella parte in cui non comprende parte ricorrente.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SPECIFICA DI RIFERIMENTO.

1. Il provvedimento è illegittimo in quanto, pur a fronte di una di una previsione normativa che impone la mancata rafferma per la sola pendenza del procedimento penale, non può essere precluso al Giudice la verifica, in concreto, dei fatti posti a fondamento di tale procedimento giacchè, viceversa, si corre il rischio di pregiudicare definitivamente la posizione di un soggetto sol in quanto preso di mira, come nella specie, da pazzi o mitomani. Siamo innanzi, difatti, come accennato, ad un caso di scuola in cui chiunque di noi subisca una denuncia (priva di alcun riscontro probatorio con fotografie, registrazioni video, testimonianze dirette, referti medici), per un reato peraltro pesantissimo (violenza sessuale) da chicchessia possa, di conseguenza, perdere definitivamente il lavoro conquistato con gli sforzi di una vita ed a fronte di un'impeccabile carriera militare.

A ben vedere, invece, come correttamente chiarito dal Consiglio di Stato, non può esistere alcun immediato automatismo nell'esclusione dalla rafferma, dovendo procedersi ad una valutazione caso per caso.

“Il Collegio non ignora che il più recente orientamento della giurisprudenza sezionale abbia ritenuto giustificata l'esclusione dall'arruolamento, in generale nelle forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione a episodi isolati e risalenti relativi al consumo di sostanze stupefacenti anche c.d. leggere (cfr. tra le tante e più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379), riallacciandosi a indirizzo in effetti in precedenza minoritario (Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3473) rispetto a quello prevalente, che al contrario escludeva che il singolo episodio isolato, risalente nel tempo e magari riferibile a momento esperienziale adolescenziale, potesse assumere valenza ex se preclusiva (vedi, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; 4 aprile 2011, n. 2108; 16 aprile 2010, n. 2173; 31 dicembre 2007, n. 6848). In effetti la valutazione dell'incensurabilità della condotta, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all'affidabilità e all'adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale “normali” e “regolari”. E' peraltro evidente che tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo -e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita-, né obliterare la loro risalenza nel tempo e l'epoca in cui l'interessato vi è incorso, nonché e in specie la successiva condotta.

In altri termini, non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato. Nel caso di specie, al contrario, l'esclusione è connotata proprio dal segnalato automatismo, e quindi caratterizzato da una insufficiente valutazione e motivazione, avendo del tutto obliterato la risalenza temporale, l'unicità dell'episodio di vita, la condizione di minore età all'epoca del fatto, il giudizio psico-fisico di idoneità formulato in ordine all'ammissione alla ferma prefissata nonché la concreta condotta durante la prestazione del servizio, che non ha dato causa ad alcun rilievo (ed anzi, nella specie, risulta che l'interessato ha conseguito un encomio sia pur

semplice): elementi tutti idonei, complessivamente considerati, a svalutare il rilievo negativo dell'episodio di vita, confinandolo in un'isolata esperienza adolescenziale" (Sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3621).

Nella specie non solo siamo innanzi ad un episodio isolato ma, soprattutto, ad un episodio privo di qualsiasi supporto probatorio e categoricamente falso che il Giudice penale smentirà senza dubbio alcuno.

II. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI 13 PROPORZIONALITÀ. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

I superiori argomenti, ove rapportati ai fatti concreti posti a fondamento della querela della parte offesa che generato il procedimento (totalmente falsi ed infondati), mostrano una ancora più plastica evidenza di fondatezza. 1. Sulla ricostruzione dei fatti da parte della persona offesa Come anticipato, parte ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di non ammissione alla prima riafferma biennale con conseguente congedo illimitato a decorrere dal 30 dicembre 2019 per i fatti concernenti il procedimento penale per cui, allo stato, è stato disposto il giudizio. Orbene, dagli atti del procedimento penale derivanti dalla querela proposta contro il ricorrente, risulta che lo stesso avrebbe avvicinato una donna delle pulizie al centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova Marche al fine di porvi violenza in pieno pomeriggio. In particolare, secondo quanto sostenuto nella breve sommaria descrizione del fatto elaborata dalle forze dell'ordine in sede di querela (doc. n. 3) e nella dichiarazione resa dalla persona offesa nel verbale del 13 dicembre 2017 rilasciato dalla Stazione di Civitanova Marche Alta, il giorno 28.11.2017 alle ore 18.00, mentre ella stava nel bagno delle donne a svolgere il suo ruolo di addetta alle pulizie, veniva colpita con un pungo alla nuca e tirata per i capelli da un individuo maschile, il quale, dopo le percosse cingeva da dietro la donna con le braccia, toccandole ripetutamente il seno. Inoltre, quell'individuo, appoggiando il suo bacino sulle natiche della donna, compiva inequivocabili movimenti pelvici mimando un atto sessuale tentando inoltre di spingerla dentro ai box dei bagni delle donne per tentare di mettere in atto una violenza sessuale. Come già anticipato, tale dichiarazione insieme a quelle rilasciate in sede di sommarie informazioni e che per quanto si dirà sono contraddittorie, costituiscono le uniche "prove" esistenti nell'ambito del procedimento penale intentato e che, per l'effetto, hanno cagionato il congedo illimitato a parte ricorrente.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2019, dei VFP4 reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza giuridica 30 dicembre 2015 che si rimette in allegato.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 499/2020) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione I bis "T.A.R.";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 10287 /2024;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di autorizzazione della notificazione per pubblici proclami in allegato.